

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 242). — Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, degli automobile clubs provinciali.**

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che gli enti pubblici « automobile clubs provinciali » sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

**ARTICOLO UNICO.** — Gli enti pubblici « automobile clubs provinciali » sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (1).

La dizione « Automobile clubs d'Italia » (ACI) contenuta nella categoria IV della tabella sopra citata è sostituita con quella di « Automobile club d'Italia (ACI) e automobile clubs provinciali ».

(1) V. *Lex* 1975, parte I, p. 482.

